

anticipo la Direttiva 2018/2001, consentendo ai consumatori di energia elettrica di associarsi per realizzare “Comunità di Energia Rinnovabile” (CER);

- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;

- l'art.31 del D.Lgs.n. 199 del 2021 (pubblicata in GU n.285 del 30-11-2021 Supplemento ordinario n. 42/L) del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;

- l'art. 8 del D.Lgs. n. 199 del 2021 amplia la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile a 1MW e prevede che siano aggiornati i meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) possono accedere all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto;

b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità energetiche rinnovabili l'incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;

c) l'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione;

d) nei casi di cui alla lettera b) per i quali la condivisione è effettuata sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), compresa la quota di energia condivisa, e dall'incentivo di cui al presente articolo;

- l'art. 11 comma 7 del D.Lgs. n.210 del 2021 “Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica” recita gli enti locali, che partecipano alle comunità energetiche dei cittadini, adottano iniziative per promuovere la partecipazione alle comunità stesse dei clienti vulnerabili affinché questi ultimi possano accedere ai benefici ambientali,

termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione;

- con l'art. 9 del decreto –legge 17 maggio 2022 n.50, il Ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni del demanio militare possono costituire comunità energetiche «anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali». L'impianto che servirà queste speciali comunità potrà avere una potenza superiore a 1 MW, e, ciò nonostante, accedere agli incentivi del PNRR, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Considerato che:

- l'evoluzione della tecnologia apre la strada a modelli innovativi di gestione dell'energia. In parallelo si assiste anche all'evoluzione del quadro normativo europeo, che punta alla centralità del cittadino

consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell'energia elettrica;

- al centro di tale evoluzione ci sono le "Comunità Energetiche", il cui obiettivo è di permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell'energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità -sia economici sia di qualità della vita e di erogare servizi sul territorio;

- si stanno aprendo diverse opportunità per la diffusione di questo innovativo modello di condivisione dell'energia quali incentivi statali, bandi regionali e finanziamenti del PNRR che permetteranno che diversi edifici comunali, privati, commerciali e industriali si dotino nei prossimi mesi di impianti di produzione di energia rinnovabile;

- in tale contesto, il Comune di Santa Lucia del Mela vuole avere un ruolo centrale nel promuovere tale modello delle CER quale volano per lo sviluppo sociale, economico e ambientale, proponendosi quale soggetto che facilita la comunicazione, il coinvolgimento dei cittadini e la predisposizione di tutti i passaggi per la effettiva realizzazione di comunità energetiche;

- L'adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura:

i. Benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile;

ii. Benefici economici: considerato che l'autoproduzione e l'autoconsumo in situ di energia consente una riduzione di costi;

iii. Benefici di carattere sociale permettendo di aiutare la riduzione dei costi della bolletta e avviando una politica di lotta alla povertà energetica;

INVITA LA POPOLAZIONE

Ad aderire alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE a partecipare all'istituzione di una o più comunità energetiche nel territorio del Comune di Santa Lucia del Mela.

In particolare, i cittadini e le imprese presenti sul territorio comunale possono entrare a far parte di una comunità energetica rinnovabile, in qualità di:

- Produttore di energia: in tal caso è necessaria la titolarità di un impianto di produzione di energia che rispecchi i requisiti dettati dall'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n.162 (ovvero sia alimentato da fonti rinnovabili, abbia una potenza complessiva non superiore a 200kW, sia entrato in esercizio dopo la data del 01/03/2020);
- Futuri Produttori di energia: nel caso che siano progettati o in atto lavori di realizzazione di impianti di energia rinnovabile;
- Consumatore: in questo caso è sufficiente la titolarità di un punto di prelievo di energia (POD).

Modalità di presentazione della Istanza: La domanda di accesso dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito internet e dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questo Ente entro giorno 24 Novembre 2022 alle ore 12:00 (pena l'esclusione).

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Modulo di adesione;
- Document di identità del richiedente;
- Copia dell'ultima fattura per la fornitura di energia.